

679/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile , in composizione monocratica , nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile , in secondo grado , iscritta al n. 679 del R.G. 20 13 promossa da:

2****1 F****O (C.F. : C****y), rappresentat o e difes o

dall'avv. L****a C****o e nel cui studio in Trebisacce alla Via S****i, n. 14,

elettivamente domicilia;

- opponente -

contro

A****o N****o (C.F. : C****n) , rappresentata e difesa dalla vv.

S****o De M****o e nel cui studio in C origliano M****A alla Via Ca mpana, n. 1 0

elettivamente domicilia;

- opposta

Conclusioni: come da verbale del 19.11 .2021 , da intendersi qui integralmente trascr itte.

Oggetto : Opposiz ione a decreto ingiuntivo n. 54/2013 emesso dal Tribu nale di Rossano oggi Castrovillari in data 08.02.2013 e notificato in data 29.03 .201 3

FATTO E DIRITTO

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa al la luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale no n è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la " esposizione dello svolgimento del processo ", bensì la Sentenza n. 95/2022 pubbl. il 13/05/2022

RG n. 679/2013

679/2013

concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, d isp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi ".

Con atto di citazione 2****1 F****O proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 54/2013 emesso dal Tribunale di Rossano , oggi Castrovillari , in data 08.02.2013 e notificato in data 29.03.2013 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di 16.952,32 in ragione di lavori commissionati e mai eseguiti .

In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva del 2****1 F****O atteso che i versamenti della A****o sono stati effettuati alla Dxxxxxxxxx oF****O in qualità di amministratore del Condominio Palazzo xxxxxxxxxxxx .

Nel merito assumeva l'insussistenza della prova scritta e quindi del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria.

Concludeva, dunque, nella revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 28.05.2014 si costituiva la A****o N****o la quale nel merito rilevava l'esistenza di una dichiarazione di quote versate dalla medesima all'opponente rilevando che trattava di quote per lavori edili mai eseguiti in proprietà esclusiva .

Concludeva, dunque, per l'integrale rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto , con vittoria di spese di causa da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

679/2013

La causa veniva istruita mediante prova documentale e prova testimoniale e all'udienza del 19.11.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

1. L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito indicate .

Preliminarmente, deve rilevarsi che nessuno ha depositato memorie conclusionali o di replica per parte opposta A****o N****o.

L'opposta A****o N****o , sulla base della semplice dichiarazione della DM Gestioni firmata dall'opponente , nella sua qualità di amministratore di condominio, dalla quale risulta il versamento della somma di 16.952,32 per quota per oneri condominiali straordinari rifacimento copertura lato non condominiale ma di proprietà della sig. N****o A****o + locale tecnico (caldaia) sempre di proprietà privata della signora A****o N****o , ha richiesto decreto ingiuntivo nei confronti di 2****1 F****O per lavori non eseguiti , asserendo che lo stesso avesse introitato l'importo indicato come ditta edile .

Lopponente 2****1 rilevava di essere stato citato personalmente e non come amministratore del condominio e, per tale ragione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva a stare in giudizio evidenziando che : 1) l'importo per i lavori indicati era stato deliberato dall'assemblea condominiale e 2) la somma richiesta dal lodierna opposta era stata versata al Condominio come risulta dal bilancio di cui in atti . Or bene , andrà rilevato che sussiste il difetto di legittimazione passiva atteso che l'amministratore non può essere considerato un'entità diversa dal condominio - essendo quest'ultimo un ente di gestione privo di personalità giuridica - con la conseguenza che il proprietario condomino, che ritenga di aver subito un danno dall'attività di realizzazione o meno dei lavori sulle parti comuni o private , dovrà citare il condominio, nella persona

679/2013

dell'amministratore, che, a sua volta, valuterà se sussistono gli estremi per esperire un'azione di rivalsa nei confronti dell'amministratore.

Dal la dichiarazione datata 16.03.2009, agli atti del fascicolo di parte opposta , risulta evidente che la somma richiesta è stata versata dalla A****o quale quota per oneri condominiali straordinari per come approvata dall'assemblea e inserita in bilancio. Questi dati fattuali avrebbe dovuto indirizzare immediatamente la richiesta creditoria dell'opposta nei confronti del Condominio e non dell'odierno opponente persona lmente . Il Condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, pertanto la A****o avrebbe dovuto rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, avrebbe valutato se agire in rivalsa contro l'amministratore stesso . In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto, quindi, deve essere revocato e la pretesa avanzata dalla A****o N****o deve essere respinta.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo .

P. Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Vanessa Avolio , definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e, per effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 54/2013 emesso dal Tribunale di Rossano , oggi Castrovillari , in data 08 febbraio 2013 ;
2. Condanna A****o N****o al pagamento delle spese di lite sostenute da 2****1 F****O che liquida in 111,00 per esborsi ed 2.800,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

679/2013

Così deciso in Castrovillari, il 12.05.2022

Il GOP

dott.ssa Vanessa Avolio

